



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

**C.N.D.C.E.C.**  
REGISTRO UFFICIALE  
**0001958 - 04/04/2014 - USCITA**  
Allegati : 0



FM/COO:ab

Roma, 04.04.2014

**Spett. le**  
**Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti**  
**e degli Esperti Contabili di Ancona**  
**Corso Stamina, 16**  
**60122 - Ancona**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. 108/2014 - Violazione obbligo stipulazione polizza assicurativa*

Con riferimento al Vs. quesito del 17.03.2014, (prot. C.n.d.c.e.c. n. 1721 del 21.03.2014) con il quale si chiede quale sia la sanzione da applicare nei confronti dell'iscritto che non ha stipulato la polizza assicurativa e se sia possibile procedere come per i procedimenti per morosità, si osserva quanto segue.

La violazione dell'obbligo della polizza assicurativa costituisce un illecito disciplinare di competenza del Consiglio di Disciplina il quale, accertata la violazione a seguito di un procedimento disciplinare, deve applicare la sanzione - tra quelle indicate all'art. 52 del D.Lgs. 139/05 - che riterrà più adeguata, nel rispetto del principio della proporzione tra l'infrazione e la sanzione.

In assenza di una norma specifica si ritiene che il Consiglio di Disciplina debba attenersi alla procedura di cui agli artt. 49 e segg. del D.lgs. 139/05 ed al Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale.

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale  
Francesca Maione